



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

STI n. 202.0207 i

Direttiva

concernente la costruzione e la manutenzione di impianti a corrente debole in locali aziendali con impianti a corrente forte (impianti ad alta tensione)



Editore

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Valido dal:

1° febbraio 2007

Periodo di transizione

nessuno

Sostituisce

STI n. 202.0474 i

Prezzo: gratuito

Disponibile presso:
Electrosuisse
Vendita di norme e stampati
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 11 65
Fax 044 956 14 01
normenverkauf@electrosuisse.ch
www.electrosuisse.ch

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
Fax 044 956 12 22
esti@esti.ch
www.esti.ch

1. Situazione iniziale

Regolarmente ci viene chiesto quali siano le condizioni in cui negli impianti di produzione e di erogazione di corrente si possono installare e gestire altri impianti che non fanno parte dell'impianto a corrente forte. Nell'ordinanza sulla corrente forte (OCF; RS 734.2) questo stato di cose non è regolamentato in maniera esplicita.

Si tratta soprattutto di impianti a corrente debole appartenenti a gestori di reti di antenne, ma anche di reti in fibra ottica. Queste reti vengono in parte gestite dal rispettivo gestore di rete, in parte da terzi. Nella fattispecie occorre tener conto anche del fatto che la situazione patrimoniale può subire modifiche.

In applicazione dell'art. 20 cpv. 1 dell'OCF i gestori di impianti a corrente forte devono adottare misure volte ad impedire il più possibile l'accesso di persone non autorizzate.

L'art. 33 dell'OCF limita inoltre l'utilizzo di locali per attività estranee all'esercizio. Nella zona d'esercizio si può depositare solo il materiale che serve direttamente per l'esercizio dell'impianto. Nella zona d'esercizio si possono installare cantieri soltanto in via eccezionale e solo per brevi periodi di tempo per effettuare lavori necessari al funzionamento dell'impianto. Le linee estranee all'esercizio possono essere fatte passare attraverso la zona d'esercizio di impianti a corrente forte, solo se vengono adottate misure di sicurezza speciali.

2. Decisione

Tenendo conto di queste disposizioni e del principio generale secondo il quale si devono evitare i pericoli e i danni risultanti da impianti a corrente forte e a corrente debole, l'utilizzo di locali aziendali con impianti a corrente forte (impianti ad alta tensione) per l'installazione e l'esercizio di impianti di trasmissione di dati è ammessa alle seguenti condizioni:

- il proprietario dell'impianto a corrente forte (impianto ad alta tensione) deve integrare gli impianti estranei all'esercizio nel concetto di sicurezza e istruire il personale che ha accesso alla zona d'esercizio (cfr. art. 12 cpv. 1 dell'OCF);
- le condizioni di accesso devono essere regolamentate per iscritto;
- l'istruzione deve essere ripetuta periodicamente (cfr. art. 12 cpv. 2 dell'OCF);
- gli impianti estranei all'esercizio devono essere montati in modo tale che in caso di cortocircuito o di cortocircuito verso terra non vengano né influenzati in maniera inammissibile né danneggiati (analogamente all'art. 24 dell'OCF);
- gli apparecchi devono essere disposti e contrassegnati in modo che ci si possa orientare in modo rapido e sicuro (cfr. art. 25 OCF);
- gli impianti devono essere disposti in modo che durante le operazioni di manutenzione e controllo non vengano messe in pericolo le persone e non venga pregiudicato l'esercizio degli impianti a corrente forte. Essi devono soprattutto essere posizionati a una distanza sufficiente (cfr. art. 29 cpv. 2 dell'OCF). In particolare gli impianti con elementi accessibili sotto tensione devono essere chiusi ("impianti aperti") in modo tale che un accesso erroneo non sia possibile. In un impianto di distribuzione all'aperto ciò può avvenire ad es. erigendo un recinto supplementare;
- si devono rispettare le misure adottate nell'area d'influsso di impianti ad alta tensione, descritte nell'art. 12 dell'Ordinanza sulla corrente debole (RS 734.1).

Il proprietario dell'impianto a corrente forte (impianto ad alta tensione) è responsabile dell'osservanza di queste condizioni.